



COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

PROVINCIA DI TRENTO

C.A.P. 38050 – Via Marchi n. 6 - ☎ (0461) 764221 - Fax (0461) 771556

Posta elettronica certificata

comune@pec.comune.ronchivalsugana.tn.it

Sito internet www.comune.ronchi.tn.it

[Codice Univoco Fatturazione Elettronica](#)

UF7J94

Cod. Fisc. e P. IVA 00291640225



PEFC/18-21-02/61



AVVISO

LE ATTUALI CARTE DI IDENTITA' CARTACEE ANCHE SE NON SCADUTE ALLA DATA DEL 03.08.2026 CESSERANNO LA LORO VALIDITA' SIA SUL TERRITORIO NAZIONALE CHE ALL'ESTERO DALLA DATA DEL 04.08.2026.

Si informa che ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Regolamento UE n. 2019/1157, a partire dal giorno **03 agosto 2026** le carte di identità cartacee **CESSERANNO DI ESSERE VALIDE**, a prescindere dalla scadenza indicata sul retro del documento, e sarà necessario sostituirle con il nuovo modello formato elettronico richiesto dalla normativa europea (CIE).

Chi fosse in possesso di carta d'identità in formato cartaceo può procedere al **RINNOVO** del documento fin da subito, senza attendere la prossimità alla data di scadenza, fissando un appuntamento presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

I richiedenti la nuova carta identità elettronica (CIE) dovranno presentare una foto formato tessera, recente, e con il volto ben visibile, la tessera sanitaria con codice fiscale validato e la carta d'identità cartacea (che verrà ritirata).

Si informa che oltre ad essere un documento di identità la CIE può essere utilizzata anche per accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. La procedura di emissione è gestita dal Ministero dell'Interno: per approfondimenti www.cartaidentita.interno.gov.it.

All'atto della richiesta, l'operatore identifica il cittadino, acquisisce informaticamente la foto portata dal cittadino, la firma e le impronte digitali, riceve il pagamento e rilascia la ricevuta. Il costo della Carta di Identità elettronica è pari ad € 22,20.

La raccolta delle impronte digitali è obbligatoria come previsto dall'art. 3 comma 2, R.D. n. 773/1931, come modificato dall'art. 40, comma 2 lettera a). In caso di rifiuto da parte del cittadino a rilevare le impronte digitali, il documento non potrà essere rilasciato.

Il sistema inoltra automaticamente la richiesta all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che emette e provvede alla consegna con raccomandata entro sei giorni lavorativi, all'indirizzo indicato dal richiedente (che può essere anche quello del Comune).

Il foglio di **ricevuta ha valore come sostitutivo del documento fino alla consegna della CIE** (Circolare del Ministero dell'Interno n. 9/2019 negli "Allegati"). Per la verifica della ricevuta tramite il QR Code presente alla destra della foto del titolare, è disponibile la app [VE.DO](#).

Periodo di validità della carta di identità

Varia a seconda dell'età del titolare al momento della richiesta del documento; in particolare, la CIE scade al primo compleanno dopo:

- 3 anni dalla data di emissione per i minori di età inferiore ai 3 anni;
- 5 anni dalla data di emissione per i minori con un'età compresa tra i 3 e i 18 anni;
- 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta (emissione) e la data di nascita per tutti gli altri. Pertanto scade nel giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente anteriore al termine dei 10 anni decorrenti dalla data di emissione (art. 4 comma 1 del Regolamento Europeo n. 2019/115);